



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 191/2021
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: vendita a trattativa diretta all'impresa Turri Michele del materiale legnoso compreso nel lotto "Schianti neve 2021 Coste di Vallesinella".

Il giorno **02.09.2021** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: Bolza Daniele (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: vendita a trattativa diretta all'impresa Turri Michele del materiale legnoso compreso nel lotto "Schianti neve 2021 Coste di Vallesinella".

Nei mesi scorsi l'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di Trento ha predisposto il progetto di taglio n. 320/2021/1 denominato "Schianti neve 2021 Coste di Vallesinella" (prot. 1357/2021), relativo a piante schiantate lo scorso inverno. Il materiale legnoso oggetto del lotto è stato così stimato:

- 38 m³ di legname da opera di abete rosso, abete bianco e larice, al lordo della corteccia;
- 111 t di legna da ardere di faggio;
- 15 t di legna da ardere di abete rosso, abete bianco e larice.

Il prezzo di macchiatico del legname da opera è stato stimato in 15,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% mentre il valore della legna da ardere è stato stimato in 15,00 €/t oltre all'i.v.a. 22%. Peraltro, si ritiene che quest'ultimo valore sia riferibile alla sola legna di faggio, in quanto quella di resinose è priva di valore commerciale. Inoltre, il custode forestale competente ha indicato il valore commercialmente praticabile per la legna di faggio in 20,00 €/t oltre all'i.v.a. 22%, ossia il 33% in più rispetto a quanto indicato nel progetto di taglio dall'U.D.F..

L'accantonamento sul fondo forestale provinciale per le miglorie boschive, di cui all'art. 91bis della L.P. 11/2007, è stato quantificato dall'U.D.F. in 246,00 € (ossia il 10% del valore complessivo stimato del lotto).

Considerata la scarsa qualità del legname da opera compreso nel lotto, schiantato, si ritiene opportuno vendere il materiale legnoso in parola, con la modalità "in piedi", a trattativa diretta ad un'impresa interessata e disponibile ad esboscarlo entro l'autunno 2021.

A tal fine è stata chiesta un'offerta all'impresa Turri Michele, con sede a Malé, pervenuta il 3 agosto scorso (prot. 1850/2021) ed evidenziante i seguenti prezzi:

- 15,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera;
- 20,00 €/t oltre all'i.v.a. 22% per la legna da ardere di faggio.

Considerato che tali prezzi corrispondono alla stima dell'U.D.F. per il legname da opera e alla stima del custode forestale per la legna da ardere, si ritiene opportuno accettarla. Il legname da opera sarà venduto in un assortimento unico.

La compravendita sarà formalizzata mediante sottoscrizione del capitolato d'oneri particolari relativo al lotto, predisposto dal Segretario della Comunità delle Regole, dott. Giuseppe Stefani, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 323/2020 "Esame ed approvazione in via d'urgenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021", ratificata dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 6/2021, nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di formalizzare la compravendita già nei prossimi giorni;

- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di vendere a trattativa diretta, per le motivazioni esposte in premessa, all'impresa Turri Michele, con la modalità "in piedi", il materiale legnoso compreso nel lotto "Schianti neve 2021 Coste di Vallesinella", sinteticamente descritto in premessa, stabilendo il prezzo del legname da opera in 15,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% e quello della legna da ardere di faggio in 20,00 €/t oltre all'i.v.a. 22%, come da offerta dell'impresa (prot. 1850/2021), specificando che il legname da opera sarà venduto in un assortimento unico, che la legna da ardere di resinose sarà ceduta gratuitamente, essendo priva di valore commerciale, e che la massa della legna da ardere di faggio dovrà essere pesata con apposita attrezzatura;
2. di approvare lo schema di capitolato d'oneri particolari allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscriverlo per la formalizzazione della compravendita, autorizzando le modifiche marginali ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali;
3. di impegnare 246,00 € sul capitolo sul capitolo 700 del bilancio di previsione 2021, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, per l'accantonamento sul fondo forestale provinciale per le migliorie boschive, di cui all'art. 91bis della L.P. 11/2007;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di formalizzare la compravendita già nei prossimi giorni;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Allo S. E. L. n. 191/2021
del 02.09.2021
del Comitato
Amministr.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Ruffani
[Signature]



**Capitolato d'oneri particolare
per la compravendita del materiale legnoso compreso nel lotto
"Schanti neve 2021 Coste di Vallesinella"**

Art. 1 - Oggetto della compravendita e definizione delle parti

La compravendita ha per oggetto il materiale legnoso compreso nel lotto "Schanti neve 2021 Coste di Vallesinella" (sul C.C. Ragoli II, nei pressi di Madonna di Campiglio TN), come descritto nel progetto di taglio n. 320/2021/I predisposto dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di Trento ed allegato in copia al presente capitolato d'oneri quale parte integrante e sostanziale.

Il venditore è la Comunità delle Regole di Spinalone e Manze, c.f. 00324520220, con sede a Tre Ville (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità".

L'acquirente è l'impresa Turri Michele c.f. TRRMHL83A24C794U, con sede a Malé (TN), di seguito indicata anche solo come "acquirente".

Il materiale legnoso del lotto è venduto con la modalità "in piedi".

Gran parte delle piante oggetto del lotto sono state schiantate dalle abbondanti nevicate dell'inverno 2020-2021, pur essendo ancora radicate al terreno.

Le quantità del materiale legnoso oggetto di compravendita sono state stimate dall'autorità forestale come di seguito indicato, restando salvi i risultati della misurazione finale:

- > 38 m³ di legname da opera di abete rosso, abete bianco e larice, al lordo della corteccia;
- > 111 t di legna da ardere di faggio;
- > 15 t di legna da ardere di abete rosso, abete bianco e larice.

Art. 2 - Modalità di utilizzo del materiale legnoso

L'acquirente, nell'esecuzione delle operazioni di utilizzazione forestale, dovrà attenersi a tutte le condizioni generali relative a taglio, allestimento, esbosco, misurazione e collaudo puntualmente specificate nel progetto di taglio sopra citato nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'acquirente dovrà utilizzare esclusivamente il materiale legnoso venduto, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area stabilita nel progetto di taglio.

In considerazione del fatto che il lotto è situato in una zona molto frequentata dai turisti in estate, prima del 20 settembre 2021 non potrà essere effettuata alcuna operazione di utilizzazione forestale (incluso il trasporto). Inoltre, nel periodo invernale (indicativamente da dicembre ad aprile) i luoghi in questione non sono raggiungibili con i mezzi forestali, per la presenza di neve e ghiaccio sulle strade di accesso.

Le operazioni di utilizzazione interesseranno esclusivamente la strada di Vallesinella, aperta al transito pubblico e di proprietà del Comune di Tre Ville. Al fine di evitare rischi per l'incolumità delle persone e dei veicoli in transito su detta strada l'acquirente, a proprie cura

e spese, dovrà richiedere al Comune di Tre Ville la chiusura della strada e segnalare in modo adeguato la presenza del cantiere forestale.
Il materiale legnoso dovrà essere accatastato a bordo strada, nella specifica posizione che sarà indicata dal custode forestale competente.
Le piante dovranno essere utilizzate fino al diametro di 12,00 cm in punta.
Tutti i residui derivanti dalle operazioni di taglio e sezionatura (cimali, ramaglie, topi bassi, etc.), senza alcuna eccezione, dovranno essere asportati dall'acquirente a proprie cura e spese.
L'acquirente si impegna ad eseguire (o a far eseguire da terzi) le operazioni di utilizzazione forestale nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Comunità, anche tramite il custode forestale competente, per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, viarie, etc.
In ogni caso, l'acquirente resterà responsabile nei confronti della Comunità di tutte le operazioni di utilizzazione forestale.

Articolo 3 - Misurazione

La misurazione del legname da opera sarà effettuata mediante calcolo del volume a misura piena con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia, di seguito indicata:

- > 10% per l'abete rosso e l'abete bianco;
- > 18% per il larice;
- > 7% per il faggio.

In considerazione della qualità del legname da opera, in gran parte schiantato, questo non sarà suddiviso in assortimenti qualitativi, ed è venduto in assortimento unico.

Saranno escluse dalla misurazione le ordinarie sovrallunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di 8,00 cm per ciascuna estremità.

La misurazione sarà effettuata sul letto di caduta o, a seconda delle esigenze e delle indicazioni del custode forestale competente, a catasta. In quest'ultimo caso, il legname dovrà essere suddiviso in cataste stabili, realizzate a regola d'arte e secondo la normativa vigente in materia. Eventuali cataste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a cura e spese dell'acquirente.

Saranno a carico dell'acquirente le eventuali spese di misurazione, lo spostamento dei tronchi al fine della misurazione nonché il personale per la marcatura dei tronchi.

La massa della legna da ardere di faggio dovrà essere misurata, sul posto, con pesa a gancio montata su gru.

La legna da ardere di resinose non sarà oggetto di alcuna misurazione. Il verbale di misurazione dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.

Art. 4 - Corrispettivo e pagamento

Il corrispettivo della compravendita che sarà pagato dall'acquirente alla Comunità è stabilito dalle parti come di seguito indicato:

- > 15,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera;
- > 20,00 €/t oltre all'i.v.a. 22% per la legna da ardere di faggio.

La legna da ardere di resinose è ceduta gratuitamente all'acquirente, essendo priva di valore commerciale.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire a seguito della misurazione e prima dell'asporto, anche in più rate: specificamente, l'asporto di un dato quantitativo di materiale legnoso sarà possibile solo dopo il pagamento del relativo corrispettivo.

Art. 5 - Termine finale

Le operazioni di utilizzazione forestale potranno iniziare anche immediatamente dopo la formalizzazione della compravendita, previo accordo con il custode forestale competente, e dovranno essere ultimate entro il 31 ottobre 2021, fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Comunità in forma scritta a seguito di richiesta motivata dell'acquirente.



In caso di ritardo nell'ultimazione delle operazioni di utilizzazione forestale (incluso il l'asporto) sarà applicata una penale di 30,00 € per ogni giorno naturale consecutivo, fatte salve le cause oggettivamente non imputabili all'acquirente.

Articolo 6 – Certificazione

Il materiale oggetto della compravendita proviene da foreste certificate PEFC (identificativo certificato: IC1LA-PEFC/GFS-002720-AKQ). L'acquirente dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale legnoso osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione nonché mettere a profitto tutte le parti utilizzabili, con le modalità prescritte dal custode forestale competente e dalla Comunità.

Art. 7 – Garanzia

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché per il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio della Comunità, prima della formalizzazione della compravendita l'acquirente ha presentato alla Comunità una garanzia di 1.662,74 € (importo pari al 50% del valore della compravendita, sulla base delle quantità stimate nel progetto di taglio, i.v.a. inclusa) con la modalità di seguito indicata:

- deposito infruttifero sul conto corrente della Comunità, presso Cassa Rurale Adamello bcc;
- fidejussione n. _____, di data _____, prestata da _____ (Istituto di credito o assicurativo autorizzato ai sensi della normativa vigente, di comprovata affidabilità ed operante sul mercato da almeno dieci anni), contenente espressamente le seguenti clausole:
- validità ed operatività della garanzia sino a sei mesi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ.;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, Cod. Civ.;
- operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Comunità;
- inopponibilità alla Comunità del mancato pagamento di premi o commissioni nonché del mancato adempimento di ogni altro onere a carico del debitore principale;
- competenza del foro di Trento in caso di controversie.

Detta garanzia sarà interamente svincolata dalla Comunità successivamente al collaudo del lotto ed a seguito dell'accertamento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'acquirente.

In caso di escussione totale o parziale nel corso del periodo contrattuale la garanzia dovrà essere completamente reintegrata dall'acquirente entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità.

Art. 8 – Formalizzazione della compravendita

La compravendita è formalizzata con scrittura privata mediante sottoscrizione (digitale o autografa) del presente capitolato d'oneri particolare, senza alcuna spesa per le parti. Con tale sottoscrizione l'acquirente dichiara:

- a) di conoscere pienamente lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il materiale legnoso oggetto della compravendita, di averne valutato le caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del corrispettivo, e di accettarle integralmente;
- b) di conoscere ed accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi significativi della compravendita, inclusi quelli riportati nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di taglio ad esso allegato, senza alcun limite, condizione o esclusione;
- c) di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa in materia di privacy, resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e di autorizzare la Comunità al trattamento dei dati personali comunicati al fine della formalizzazione della compravendita.

Art. 9 – Collaudo e rinvio portativo

Il collaudo del lotto sarà effettuato dall'autorità forestale.

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di taglio allegato, saranno applicati il capitolato d'oneri generale approvato dalla Comunità, le leggi vigenti in materia nonché gli usi e consuetudini locali.

Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Il Presidente – Luca Cerana

Impresa Turri Michele
sig. Michele Turri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella



Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 02.09.2021**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 07.09.2021 al 17.09.2021**.

Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Stefani", written over the printed name of the secretary.

